



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 202 del 28/12/2021

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU)

L'anno **2021** il giorno **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **09:00**, nella modalità videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Sono presenti, all'atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA
ALESSANDRONI MATTEO	si
BALZINI ROBERTO	si
BECHERINI ELISA	si
BECUZZI MARTINA	si
BIASCI ROBERTO	si
CARAFÀ TOMMASO	si
CAREDDA TANIA	si
CECCONI DANIELE	si
CHIRICI PAOLO	no
DI DIO DONATELLA	si
D'ORIO VALERIO	si
GARZELLI MASSIMO	si
MARABOTTI CLAUDIO	si

NOMINATIVO	PRESENZA
MARTINI ANDREA	si
NICCOLINI FABIO	no
ORAZZINI FRANCESCA	no
ROMBOLI LAURA	si
ROSSI LORENZO	si
SANTINELLI CRISTINA	si
SCARASCIA STEFANO	no
SERMATTEI MICHELA	si
SETTINO MARIO	si
TADDEUCCI LORENZO	no
TORRETTI ROBERTA	si
DONATI DANIELE	si

PRESENTI: 20 ASSENTI: 5

Partecipano gli assessori: Caprai Montagnani Licia, Bracci Giovanni, Brogi Vincenzo, Franceschini Beniamino, Prinetti Alice, Ribechini Ilaria Alessandra.

Assiste Il Segretario Generale Signora **Castallo d.ssa Maria**.

Alle ore **09:00** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Michela Sermattei nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi dal 738 al 783 dell'art. 1 Legge n. 160 del 27.12.2019 che disciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Richiamato l'art. 52 comma 1 D. Lgs. n. 446/1997 ai sensi del quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamato, altresì, l'art. 3 della L. n. 212/2000 ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli enti locali approvano il bilancio di previsione finanziario, con un orizzonte temporale almeno triennale, entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente, termine che può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in presenza di motivate esigenze;

Richiamato il Regolamento IMU vigente approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 10.03.2020;

Rilevata la necessità, emersa in sede di gestione del tributo, di disciplinare ulteriormente taluni aspetti, nonché, quella di eliminare alcuni refusi presenti nell'atto;

Rilevato, in particolare, che è indispensabile integrare il regolamento, puntualizzando alcuni concetti normativi, come interpretati alla luce della giurisprudenza più recente, soprattutto in materia di imposizione delle aree edificabili, nonché di riduzione della base imponibile per i fabbricati inagibili/inabitabili;

Visto l'art. 1 comma 777 della Legge n. 160/2019 ai sensi del quale i comuni possono stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Rilevata la funzione sociale di tale norma, diretta ad agevolare i cosiddetti "comodati meritevoli";

Ritenuto, pertanto, di introdurre l'esenzione di cui al comma 777 citato, limitandone l'applicazione ai fabbricati posseduti da enti non commerciali concessi in uso gratuito ad altri enti non commerciali, al comune o ad altri enti territoriali, che li utilizzino, esclusivamente, per i rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Richiamato, inoltre, l'art. 8 comma 1 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ai sensi del quale l'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione;

Rilevato la possibilità, dettata dall'art. 1 comma 167 L. n. 296/2006, per gli enti locali di disciplinare le modalità di compensazione delle somme a credito dei contribuenti con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali;

Accertata la necessità di introdurre una disciplina di maggior favore nei confronti del contribuente, permettendogli di poter detrarre dai futuri versamenti dovuti a titolo di IMU, le somme vantate nei confronti dell'amministrazione, a titolo di maggiori versamenti eseguiti per IMU e per TASI, ormai non più vigente dal 2020, dettandone limiti e condizioni;

Valutato, per le motivazioni espresse in precedenza, di apportare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

Testo vigente	Modifica proposta
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI</p> <p><i>... omissis</i></p> <p>2. Il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, ai sensi dell'art. 1 comma 777 L. n. 160/2019.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI</p> <p><i>... omissis</i></p> <p>2. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, nonché, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, la Giunta Comunale può approvare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 777 L. n. 160/2019. In caso di mancata deliberazione, i valori venali si ritengono confermati di anno in anno.</p> <p>3. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 1 comma 746 L. n. 160/2019, nel caso in cui il contribuente, ai fini del versamento dell'imposta, abbia utilizzato un valore imponibile non inferiore a quello determinabile applicando i valori adottati dalla Giunta Comunale per il corrispondente anno d'imposta, non si fa luogo ad accertamento del maggior valore dell'area posseduta, tranne il caso in cui emergano elementi di diversa natura, idonei a rappresentare in maniera più congrua il valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile, quale a mero titolo esemplificativo perizia giurata di stima, attestante un valore superiore a quello deliberato.</p> <p>4. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore venale o abbia versato l'imposta calcolata su un valore venale, in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori deliberati dalla Giunta Comunale, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo, salve le ipotesi di errore debitamente documentato. Non si procede al rimborso dell'imposta versata per le aree successivamente divenute inedificabili.</p> <p>5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui dall'art. 1 comma 746 della Legge n. 160 del 27/12/2019.</p>
	<p style="text-align: center;">ART. 3 bis</p> <p style="text-align: center;">AREE PERTINENZIALI DEI FABBRICATI</p> <p>1. Ai fini della qualificazione di un'area come pertinenziale di un fabbricato, ai sensi dell'art. 1 comma 741 L. n. 160/2019, è necessario che la stessa sia pertinenziale del fabbricato a fini urbanistici e che sia accatastata unitariamente al fabbricato.</p> <p>2. Per pertinenziale ai fini urbanistici s'intende l'area che si è resa necessaria per la costruzione del fabbricato, nonché l'area che, in relazione all'indice di utilizzazione fondiaria</p>

	<p>o in altro modo denominato, detiene una capacità edificatoria residua e non sfruttata che non ecceda la consistenza del 20% della superficie complessiva urbanistica del fabbricato principale e che, in ogni caso, sia tale da non consentire, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, la realizzazione di un manufatto con una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.</p> <p>3. Qualora la capacità edificatoria residua ecceda il limite del 20% come definito dal precedente comma 1, ai fini della determinazione del valore imponibile dell'area, da considerarsi non pertinenziale al fabbricato, occorre tener conto dell'intera capacità edificatoria residua non sfruttata.</p>
	<p style="text-align: center;">ART. 3 ter FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE</p> <p>1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale, prima della fine dei lavori edilizi, sia di fatto utilizzata una porzione avente propria autonomia funzionale e reddituale, tale porzione risponde, ancorché non iscritta in catasto, alla definizione di fabbricato ai fini IMU, sin dalla data dell'effettivo utilizzo ed è assoggettata ad imposta come tale, ai sensi dell'art. 741 lettera a) ultimo periodo della Legge n. 160/2019.</p> <p>2. Conseguentemente, la porzione sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione continuerà ad essere assoggettata ad IMU sulla base del valore dell'area edificabile, determinato in funzione della superficie edificatoria residua, ottenuta detraendo dalla superficie edificatoria del lotto la superficie edificatoria della porzione utilizzata e soggetta ad IMU come fabbricato</p>
<p style="text-align: center;">ART. 5 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE <i>... omissis.....</i></p> <p>4. Non si ritengono inagibili i fabbricati oggetto di lavori edili di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, per cause diverse da quelle sopra citate né i fabbricati in cui sono in corso altri interventi edilizi</p>	<p style="text-align: center;">ART. 5 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE <i>... omissis.....</i></p> <p>4. L'agevolazione non si applica ai fabbricati oggetto di interventi di demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), D.P.R. 06/06/2001 n. 380, in quanto, in tali casi l'area è considerata edificabile e, quindi, la relativa base imponibile viene determinata con riferimento al valore venale dell'area, senza computare a tale fine il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 Esenzioni</p> <p>1. Si applicano le esenzioni previste dalla</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Esenzioni</p> <p>1. Si applicano le esenzioni previste dalla L. n.</p>

<p>L. n. 160/2011 commi dal 738 al 783, oltre a quelle previste da altre disposizioni normative in materia, qualora di natura cogente e dunque non subordinate al recepimento nel presente regolamento.</p>	<p>160/2019 commi dal 738 al 783, oltre a quelle previste da altre disposizioni normative in materia, qualora di natura cogente e dunque non subordinate al recepimento nel presente regolamento. 2. Sono, altresì esenti, i fabbricati posseduti da un ente non commerciale concessi in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 Accertamento e sanzioni</p> <p>... <i>omissis</i>.....</p> <p>In caso di omesso, insufficiente o tardivo (parere anutel)? versamento dell'IMU alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'imposta evasa o versata in ritardo, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 471/97.</p> <p>... <i>omissis</i>.....</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 Accertamento e sanzioni</p> <p>... <i>omissis</i>.....</p> <p>In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'IMU alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'imposta evasa o versata in ritardo, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 471/97.</p> <p>... <i>omissis</i>.....</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 RIMBORSI</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di cui al successivo art. 12, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.</p> <p>3. Non è riconosciuto il rimborso per importi inferiori ai minimi, per anno di imposta e per tributo, stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate in vigore.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 RIMBORSI E COMPENSAZIONI</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di cui al successivo art. 12, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.</p> <p>3. Non è riconosciuto il rimborso per importi inferiori ai minimi, per anno di imposta e per tributo, stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate in vigore.</p> <p>4. Fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale, il contribuente può estinguere per compensazione l'obbligo di versamento IMU per il quale non è decorso il termine ordinario di scadenza del relativo versamento, in acconto o a saldo, o il termine di scadenza dell'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'art. 1 comma 792 L. n. 160/2019, detraendo dall'imposta dovuta le somme versate in eccesso a titolo di IMU o di TASI, per le quali non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso di cui all'art. 1 comma 164 L. n. 296/2006.</p> <p>5. Non si dà luogo a compensazione per somme di importo superiore ad € 1.000,00 per anno d'imposta.</p> <p>6. Con riferimento alle somme versate in eccesso in acconto a titolo di IMU, nell'anno in corso, la compensazione può avvenire autonomamente da parte del contribuente, detraendo la somma indebitamente versata da quanto dovuto a saldo del tributo, senza applicazione di interessi.</p> <p>7. Con riferimento alle somme versate in eccesso a titolo di IMU o di TASI negli anni d'imposta precedenti a quello in corso, il contribuente presenta</p>

	<p>apposita istanza all'ufficio, il quale determina, nei termini di cui all'art. 1 comma 164 L. n. 296/2016, la somma a credito comprensiva di interessi, comunicandola al contribuente. L'applicazione del diritto alla detrazione del credito è possibile dalla data della comunicazione all'avente diritto.</p> <p>8. Se le somme a credito sono maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi, oppure può esserne richiesto il rimborso.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 ENTRATA IN VIGORE</p> <p>1. Il presente Regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2020.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 ENTRATA IN VIGORE</p> <p>1. Il presente Regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2022.</p>

Dato atto degli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Risorse e Controllo in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., sul regolamento allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità della presente ex art. 134 del T.U.E.L., stante l'entrata in vigore del regolamento allegato dal 1° gennaio 2022;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (Becherini Elisa, Biasci Roberto, Di Dio Donatella, Marabotti Claudio, Santinelli Cristina, Settino Mario) e nessun astenuto su n. 20 votanti, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono ivi richiamate ed approvate;

Di approvare, per le motivazioni espresse in precedente che qui si intendono integralmente richiamate le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Testo vigente	Modifica proposta
---------------	-------------------

<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI</p> <p>... <i>omissis</i></p> <p>2. Il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, ai sensi dell'art. 1 comma 777 L. n. 160/2019.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI</p> <p>... <i>omissis</i></p> <p>2. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, nonché, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, la Giunta Comunale può approvare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 777 L. n. 160/2019. In caso di mancata deliberazione, i valori venali si ritengono confermati di anno in anno.</p> <p>3. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 1 comma 746 L. n. 160/2019, nel caso in cui il contribuente, ai fini del versamento dell'imposta, abbia utilizzato un valore imponibile non inferiore a quello determinabile applicando i valori adottati dalla Giunta Comunale per il corrispondente anno d'imposta, non si fa luogo ad accertamento del maggior valore dell'area posseduta, tranne il caso in cui emergano elementi di diversa natura, idonei a rappresentare in maniera più congrua il valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile, quale a mero titolo esemplificativo perizia giurata di stima, attestante un valore superiore a quello deliberato.</p> <p>4. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore venale o abbia versato l'imposta calcolata su un valore venale, in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori deliberati dalla Giunta Comunale, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo, salve le ipotesi di errore debitamente documentato. Non si procede al rimborso dell'imposta versata per le aree successivamente divenute inedificabili.</p> <p>5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui dall'art. 1 comma 746 della Legge n. 160 del 27/12/2019.</p>
	<p style="text-align: center;">ART. 3 bis</p> <p style="text-align: center;">AREE PERTINENZIALI DEI FABBRICATI</p> <p>4. Ai fini della qualificazione di un'area come pertinenziale di un fabbricato, ai sensi dell'art. 1 comma 741 L. n. 160/2019, è necessario che la stessa sia pertinenziale del fabbricato a fini urbanistici e che sia accatastata unitariamente al fabbricato.</p> <p>5. Per pertinenziale ai fini urbanistici s'intende l'area che si è resa necessaria per la costruzione del fabbricato, nonché l'area che, in relazione all'indice di utilizzazione fondiaria o in altro modo denominato, detiene una capacità edificatoria residua e non sfruttata che non ecceda la consistenza del 20% della superficie complessiva urbanistica del</p>

	<p>fabbricato principale e che, in ogni caso, sia tale da non consentire, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, la realizzazione di un manufatto con una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.</p> <p>6. Qualora la capacità edificatoria residua ecceda il limite del 20% come definito dal precedente comma 1, ai fini della determinazione del valore imponibile dell'area, da considerarsi non pertinenziale al fabbricato, occorre tener conto dell'intera capacità edificatoria residua non sfruttata.</p>
	<p style="text-align: center;">ART. 3 ter FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE</p> <p>1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale, prima della fine dei lavori edilizi, sia di fatto utilizzata una porzione avente propria autonomia funzionale e reddituale, tale porzione risponde, ancorché non iscritta in catasto, alla definizione di fabbricato ai fini IMU, sin dalla data dell'effettivo utilizzo ed è assoggettata ad imposta come tale, ai sensi dell'art. 741 lettera a) ultimo periodo della Legge n. 160/2019.</p> <p>2. Conseguentemente, la porzione sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione continuerà ad essere assoggettata ad IMU sulla base del valore dell'area edificabile, determinato in funzione della superficie edificatoria residua, ottenuta detraendo dalla superficie edificatoria del lotto la superficie edificatoria della porzione utilizzata e soggetta ad IMU come fabbricato</p>
<p style="text-align: center;">ART. 5 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE ... <i>omissis</i>.....</p> <p>4. Non si ritengono inagibili i fabbricati oggetto di lavori edili di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, per cause diverse da quelle sopra citate né i fabbricati in cui sono in corso altri interventi edilizi</p>	<p style="text-align: center;">ART. 5 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE ... <i>omissis</i>.....</p> <p>4. L'agevolazione non si applica ai fabbricati oggetto di interventi di demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), D.P.R. 06/06/2001 n. 380, in quanto, in tali casi l'area è considerata edificabile e, quindi, la relativa base imponibile viene determinata con riferimento al valore venale dell'area, senza computare a tale fine il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 Esenzioni</p> <p>1. Si applicano le esenzioni previste dalla L. n. 160/2011 commi dal 738 al 783, oltre a quelle previste da altre disposizioni normative in materia, qualora di natura cogente e dunque non subordinate al</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Esenzioni</p> <p>1. Si applicano le esenzioni previste dalla L. n. 160/2019 commi dal 738 al 783, oltre a quelle previste da altre disposizioni normative in materia, qualora di natura cogente e dunque non subordinate al recepimento nel presente regolamento.</p>

<p>recepimento nel presente regolamento.</p>	<p>2. Sono, altresì esenti, i fabbricati posseduti da un ente non commerciale concessi in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 Accertamento e sanzioni</p> <p>... <i>omissis</i>..... In caso di omesso, insufficiente o tardivo (parere anutel)? versamento dell'IMU alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'imposta evasa o versata in ritardo, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 471/97. ... <i>omissis</i>.....</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 Accertamento e sanzioni</p> <p>... <i>omissis</i>..... In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'IMU alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'imposta evasa o versata in ritardo, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 471/97. ... <i>omissis</i>.....</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 RIMBORSI</p> <p>4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di cui al successivo art. 12, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.</p> <p>6. Non è riconosciuto il rimborso per importi inferiori ai minimi, per anno di imposta e per tributo, stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate in vigore.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 RIMBORSI E COMPENSAZIONI</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di cui al successivo art. 12, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.</p> <p>3. Non è riconosciuto il rimborso per importi inferiori ai minimi, per anno di imposta e per tributo, stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate in vigore.</p> <p>4. Fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale, il contribuente può estinguere per compensazione l'obbligo di versamento IMU per il quale non è decorso il termine ordinario di scadenza del relativo versamento, in acconto o a saldo, o il termine di scadenza dell'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'art. 1 comma 792 L. n. 160/2019, detraendo dall'imposta dovuta le somme versate in eccesso a titolo di IMU o di TASI, per le quali non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso di cui all'art. 1 comma 164 L. n. 296/2006.</p> <p>5. Non si dà luogo a compensazione per somme di importo superiore ad € 1.000,00 per anno d'imposta.</p> <p>6. Con riferimento alle somme versate in eccesso in acconto a titolo di IMU, nell'anno in corso, la compensazione può avvenire autonomamente da parte del contribuente, detraendo la somma indebitamente versata da quanto dovuto a saldo del tributo, senza applicazione di interessi.</p> <p>7. Con riferimento alle somme versate in eccesso a titolo di IMU o di TASI negli anni d'imposta precedenti a quello in corso, il contribuente presenta apposita istanza all'ufficio, il quale determina, nei termini di cui all'art. 1 comma 164 L. n. 296/2016, la somma a credito comprensiva di interessi, comunicandola al contribuente. L'applicazione del diritto alla detrazione del credito è possibile dalla</p>

	data della comunicazione all'avente diritto. 8. Se le somme a credito sono maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi, oppure può esserne richiesto il rimborso.
<p style="text-align: center;">Art. 21 ENTRATA IN VIGORE</p> <p>1. Il presente Regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2020.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 ENTRATA IN VIGORE</p> <p>1. Il presente Regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2022.</p>

Di approvare, pertanto, il testo completo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Di disporre l'entrata in vigore dell'integrazione ivi rappresentata a decorrere dal 1° gennaio 2022;

Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante pubblicazione sul portale del federalismo fiscale secondo le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa in materia, nonché secondo le specifiche tecniche dettate dal D.M. 20.07.2021;

Di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune secondo quanto previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D. Lgs. 33/2013.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio
Michela Sermattei

Il Segretario Generale
Castallo d.ssa Maria